



**TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO**

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Federica Amoroso  
letti ed esaminati gli atti;  
visti gli artt. 415 e seguenti c.p.c.;

**FISSA**

L'udienza di comparizione delle parti il **23/04/2024 ore 09.00;**

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto vengano notificate a cura del ricorrente a controparte entro 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza sopra fissata proponendo a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Visti gli articoli 127 e 127 ter c.p.c. ;

ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 *ter* cpc;

considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito;

DISPONE che l'udienza del 23/04/2024 ore 9:00 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni redatte secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma C) di cui al DM 7/8/2023 n. 110

ASSEGNA a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o



verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato; AVVISA altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà – ove voglia - opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

Si comunichi.

Catania, 02/12/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO

*Dott.ssa Federica Amoroso*

